FORFETARI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che l'art. 1, cc. 691 e 692, della legge di Bilancio 2020, modifica il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 ed esclude i contribuenti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di € 30.000:

- pensione: rientrano nel computo anche le pensioni percepite dal contribuente, considerate a ogni effetto redditi di lavoro dipendente;
- previdenza complementare: concorrono al limite di € 30.000 le somme percepite a titolo di pensione riferibili ad annualità pregresse, per esempio in caso di riscatto volontario del Tfr destinato al fondo complementare e come tale soggetto a tassazione separata;
- cessazione del rapporto: la verifica del limite non deve essere eseguita in caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- personale dipendente: il contribuente, nell'anno precedente, non deve aver sostenuto spese per il personale dipendente superiori a € 20.000;
- imposta sostitutiva: inclusione del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti e delle soglie di legge.

Tra le novità 2020, si segnala infine la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento per i forfetari che adottano volontariamente la fatturazione elettronica.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene